

Pisa, 4 aprile 2022

**Oggetto:** Relazione tecnica alla delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019, art. 1, commi 816 – 836) e sul Canone mercatale (Legge 160/2019, art. 1, commi 837 – 847).

Premessa.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone unico) che riconduce ad una sola forma di prelievo, seppure articolata, le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche (COSAP) e le entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari (CIMP). La norma definisce il nuovo Canone come entrata di natura patrimoniale.

La stessa legge sopra indicata prevede l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione delle occupazioni delle aree destinate a mercati (c.d. Canone mercatale) che sostituisce l'entrata relativa al canone di occupazione per commercio su aree pubbliche (COSAP) nonché l'entrata derivante dalla tassa sui rifiuti giornalieri (TARIG), applicati fino al 31/12/2020 con riferimento alle occupazioni temporanee.

Il Canone unico è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1 gennaio 2021 che, come previsto dall'art. 1 comma 821 della legge 160/2019, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ne devono disciplinare l'applicazione con proprio regolamento.

Detto regolamento, in applicazione di quanto indicato dalla suddetta norma, deve contenere:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

- la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

**Il regolamento, completo di tutti gli elementi sopra descritti, è stato approvato con Deliberazione del C.C. n. 57 del 23/12/2020.**

Le proposte di modifica.

Ad un anno dalla sua prima applicazione, sulla base dell'esperienza maturata e delle fattispecie applicative verificate nella operatività, ma anche a seguito delle modifiche legislative intervenute, si è dovuto procedere ad una revisione di alcuni articoli, come di seguito descritto.

La prima rilevante modifica è quella dell'**Articolo 7 - Tariffe**, con l'introduzione del **comma 6**: "Per le occupazioni effettuate dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche e che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831-bis, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella misura di 800,00 euro ad impianto".

L' **Articolo 11 - Categorie di occupazione** è stato modificato nella descrizione della categoria di occupazione 14) la cui descrizione è stata adattata alla norma: "Infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche".

Nell' **Articolo 12 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni** è stato corretto un semplice refuso: le zone in cui è suddiviso il territorio comunale sono cinque anziché quattro:

- Zona 1, che comprende l' "Asse pedonale";
- Zona 2, che comprende il "Litorale";
- Zona 3, che comprende il "Centro storico, Porta a Lucca, Porta a Piagge";
- Zona 4, che comprende il "CEP, La Vettola, Porta a Mare, Barbaricina, Porta Nuova, Gagno";
- Zona 5, che comprende il "Ospedaletto, Coltano, Oratoio, Montacchiello".

L' **Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione** è stato rivisto nella parte relativa alla disciplina dei passi carrabili, **lettera f)**.

In particolare si è voluto disciplinare la casistica degli accessi che non hanno un arretramento rispetto alla strada su cui si affacciano. Infatti, il passo carrabile è di norma arretrato nella proprietà privata e dotato di cancelli apribili senza ingombro esterno. La modifica regolamentare ha voluto disciplinare il caso in cui, per difficoltà costruttive, ai fini di garantire le manovre veicolari per l'accesso e l'uscita dal passo carrabile, è possibile riservare all'uso privato l'area pubblica antistante il passo carrabile, da identificare con segnaletica orizzontale (c.d. "zebrature"): tale area sarà assoggettata permanentemente a divieto di sosta a tutti i veicoli. La concessione di passo carrabile comprensivo dell'area di manovra antistante allo stesso potrà essere rilasciata esclusivamente previo parere degli uffici coinvolti nel procedimento autorizzatorio, che ne dovranno stabilire anche la superficie necessaria. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione della segnaletica orizzontale sono posti a carico del titolare del passo carrabile. La superficie dell'area di manovra viene aggiunta a quella del passo carrabile ai fini della determinazione del canone dovuto.

Alla lettera **i) Occupazioni effettuate per infrastrutture di comunicazione elettronica** abbiamo dovuto operare una completa riscrittura della norma precedente, che prevedeva le modalità, le regole e le condizioni, ma soprattutto le modalità di computo della superficie e di determinazione del canone relativo alle antenne di telefonia mobile ed agli impianti di telecomunicazione. Ora la disciplina prevede semplicemente che l'occupazione effettuata su suolo pubblico per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice della comunicazione elettronica (Categoria 14) è

soggetta a preventiva concessione. Il canone è quantificato applicando la tariffa unitaria (800,00 euro ad impianto) stabilita secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 831-bis, della Legge 160/2019.

La concessione di occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata una volta ottenuti i pareri necessari per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

Alla lettera **i) Occupazioni effettuate per traslochi e movimentazioni di materiali**, abbiamo introdotto una specifica disciplina semplificata, concordata con il Comando, per l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di traslochi e/o movimentazione di materiali e carico/scarico di durata non superiore a 12 ore giornaliere: per tali casistiche l'occupante presenta richiesta di autorizzazione alla Polizia Municipale utilizzando l'apposita modulistica. La Polizia Municipale autorizza direttamente, anche con eventuali prescrizioni, o rigetta la richiesta. S.E.PI. S.p.A. comunica al richiedente l'importo del canone dovuto e provvede all'esazione.

L' **Articolo 16 – Esenzioni regolamentari**, è stato adeguato, rispetto alla norma, per la esenzione prevista alla **lettera f)**, prima prevista per le occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, ed ora adeguata alla previsione legislativa e riferita alle occupazioni realizzate da enti del Terzo settore a norma dell'art. 4 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, regolarmente iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, chiaramente sempre purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale.

E' stata aggiunta, al medesimo art. 16, una lettera specifica, la **lettera k)** dedicata alla regolamentazione delle occupazioni a carattere politico, per meglio definire le modalità ed il campo di applicazione della esenzione dal pagamento del canone. Le occupazioni giornaliere per manifestazioni od iniziative di carattere strettamente politico, sono esenti "purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati e da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate per le finalità di cui alla presente lettera".

**Articolo 18 - Classificazione del territorio in categorie:** è stata eliminata la distinzione tra categoria speciale e categoria normale.

**Articolo 40 – Istanza:** questo articolo è relativo al procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni sia di occupazione suolo pubblico che di esposizione del mezzo pubblicitario, procedimento complesso, condiviso con i diversi uffici comunali che sono competenti alla espressione di pareri e prescrizioni relativamente alle proprie materie di interesse, che richiede tempi certi di esecuzione, e quindi necessita di tempistiche definite anche nella presentazione delle istanze da parte dei cittadini interessati. Sono stati definiti i tempi per presentare le richieste nei 15 giorni lavorativi antecedenti la occupazione o la esposizione pubblicitaria. I **commi 4 e 5** dettano regole in merito alle modalità di presentazione delle domande, agli allegati e alla decorrenza del termine per il rilascio.

Sempre in tema di procedure per il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, come già fatto per le occupazioni relative ai traslochi, anche per le occupazioni d'urgenza, con l'**Articolo 41**, si disciplina la **"Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza"**, anche qui in accordo con il Comando di Polizia Municipale. In caso di occupazioni d'urgenza, "L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.PI. S.p.A. direttamente o a mezzo di posta elettronica certificata o fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, fornendo tutti gli elementi necessari per il calcolo del canone dovuto. deve comunque presentare l'istanza per ottenere il rilascio della concessione. Nel caso in cui l'occupazione d'urgenza si protragga per un periodo minore o uguale a cinque giorni consecutivi, S.E.PI. S.p.A. invia richiesta di pagamento del canone dovuto. Nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo maggiore di cinque giorni consecutivi, S.E.PI. S.p.A. provvede al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico dietro presentazione di istanza secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento".

Nell' **Articolo 42 – Istruttoria**, si introduce una piccola precisazione sulla archiviazione della domanda in caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste.

Con le modifiche all' **Articolo 53 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione**, si è andati a meglio definire i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di rinnovo e proroga, come fatto negli articoli precedenti per le casistiche di nuova richiesta.

Come già specificato nella precedente versione del Regolamento, la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, al comma 836, è stata la soppressione dell'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni a decorrere dal 1 dicembre 2021. Ecco perché al regolamento del nuovo canone

unico è stata dedicata una sezione anche alla disciplina delle pubbliche affissioni, così come previste dalla suddetta norma. In particolare, nell'**Articolo 58 - Soppressione del servizio delle pubbliche affissioni**, è stato introdotto **il comma 2)** che prevede che l'obbligo, previsto da leggi o regolamenti, di affissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Poiché la normativa prevede che il Comune debba garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati e che tali affissioni debbano essere effettuate, negli impianti destinati dal Comune a tale scopo, abbiamo introdotto **l'Art. 59 bis - Gestione delle pubbliche affissioni garantite**. Nell'articolo si stabiliscono le modalità di gestione di questa tipologia di affissioni, secondo le quali i soggetti interessati chiedono a S.E.PI. S.p.A. la disponibilità degli spazi allo scopo destinati. La richiesta dovrà contenere:

- la quantità e il formato dei manifesti da affiggere e la data prevista di inizio affissione;
- una copia dei manifesti da affiggere, per ciascuna tipologia di contenuto.

Gli interessati possono chiedere, per ciascuna campagna di affissione, l'utilizzo di un numero di impianti non superiore al **20 per cento** degli impianti complessivamente destinati alle pubbliche affissioni garantite.

S.E.PI. S.p.A., verificate le caratteristiche dei manifesti, procederà alla prenotazione degli spazi allo scopo destinati e ne darà comunicazione al richiedente, procedendo poi alla loro affissione.

**L'Art. 60** disciplina le **"Tariffe del servizio di affissione"** prevedendo per il servizio di affissione garantito un corrispettivo a beneficio di S.E.PI. S.p.A. quantificato sulla base dei soli costi di esercizio del servizio individuati per ciascun formato di manifesto. Il versamento del corrispettivo è effettuato contestualmente alla consegna dei manifesti da affiggere.

**L'Articolo 60-bis – Vigilanza e sanzioni** disciplina l'attività che S.E.PI. S.p.A. deve svolgere in materia di pubbliche affissioni garantite. In caso di affissione in difformità rispetto a quanto stabilito dagli art. 59 e segg., qualora non risulti applicabile la disciplina relativa alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica, in via residuale, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 per ciascun manifesto.

**L'Art. 61** prevede la **"Utilizzazione residuale degli spazi da parte del Comune"**, cioè gli spazi per le pubbliche affissioni garantite, che risultino tempo per tempo non richiesti per le finalità sociali di cui all'articolo 59,

possono essere utilizzati in via subordinata dal Comune per l'eventuale affissione di manifesti contenenti proprie comunicazioni istituzionali.

Infine, l'**Art. 63 - Disposizioni transitorie**, ha accolto una norma straordinaria che estende l'esenzione per le occupazioni esterne dei pubblici esercizi dal 1 aprile 2022 sino al 31 maggio 2022. Tale esenzione comporta una minore entrata stimata in € 90.000. **Il comma 3**, introdotto nell'articolo in parola, **prevede che**, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le imprese di pubblico esercizio** di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, **titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico**, già esonerate dal 1 maggio 2020 al 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché dell'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, e infine dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, **sono esonerate dal 1 aprile al 31 maggio 2022 dal pagamento del canone di cui al presente regolamento.**

Il Direttore Operativo

Annalisa Dolinich (\*)

(\*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).